

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – CHIARIMENTI INPS SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 ha stabilito, tra l'altro, che: *“.....la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”*.

Tale disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015.

Il comma 3 dello stesso articolo 15 ha, altresì, previsto che, qualora l'istanza in argomento sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.

Al riguardo l'INPS, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 (CONFIMI IMPRESA RAVENNA n. 24/2015), ha chiarito che, nel computo del predetto termine dei 15 giorni, si esclude, secondo i principi generali, il giorno iniziale e, inoltre, ha precisato che se il giorno di scadenza è contestuale a una festività nazionale la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva.

Il d.lgs. n. 185/2016, nell'apportare disposizioni integrative e correttive alla normativa in parola ha novellato il predetto art. 15, comma 2 del d.lgs. 148/2015, facendo salve dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni di cui sopra *“.....le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2016).

La suddetta disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 185/2016.

Ciò premesso, l'INPS, con il messaggio n. 4275 del 31 ottobre scorso, ha precisato quanto segue.

Le aziende che presentano domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non di rado, omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa, allorché l'evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

A tal fine l'azienda è tenuta a valorizzare l'apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell'individuazione dell'esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, di conseguenza, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l'evento.

Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell'attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Qualora l'azienda ometta la compilazione del campo *“data inizio effettivo”*, la Struttura territoriale competente attiverà la procedura di cui all'art. 11, comma 2 del D.M. n. 95442/2016, chiedendo all'azienda di fornire il dato mancante (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016).

Inoltre, nel caso di **istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi**, è emerso che numerose aziende presentano un'unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'ultimo evento meteo.

Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

**Tale condotta comporta il rigetto della domanda** per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un'unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.

Pertanto, **la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.**

In alternativa, l'azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

#### *Esempio*

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all'evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all'evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l'azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.

#### *Esempio*

Se l'azienda ha presentato, tra l'1 e il 31 dicembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l'azienda potrà presentare nuovamente domanda, esclusivamente per l'evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di CIGO che alla data del 31 ottobre 2017 risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti a eventi meteo per i quali l'originaria istanza risulta nei termini.

#### *Esempio*

Se l'azienda ha presentato, tra l'1 e il 30 settembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l'evento meteo del 31 luglio 2017.